

COMUNE DI VERGIATE

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 72 del 19/12/2023

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Soggetti

Articolo 4 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Articolo 5 - Informativa

Articolo 6 - Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza

Capo II - Sistema di videosorveglianza

Articolo 7 - Architettura del sistema di videosorveglianza

Articolo 8 - Modalità di raccolta dei dati

Articolo 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

Articolo 11 - Cessazione del trattamento dei dati

Capo III - Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni

Articolo 10 - Diritti dell'interessato

Articolo 11- Accesso alle registrazioni

Capo IV – Videosorveglianza urbana integrata

Articolo 14 - Videosorveglianza urbana integrata e partenariato pubblico-privato per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana

Capo V - Disposizioni finali

Articolo 15 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 16 - Disciplinare-programma

Articolo 17 - Disciplinari operativi

Articolo 18 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. *Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Vergiate (da ora anche solo "Comune"), stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.*
2. *Il presente regolamento concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento anche ai sensi della Legge 3 dicembre 2021, N. 205.*
3. *Il sistema di videosorveglianza è composto dal complesso di apparecchiature, strumenti, software, dispositivi e ogni altro tipo di tecnologia collegata o comunque connessa ad un centro di controllo, finalizzati alla vigilanza da remoto, ossia a distanza, mediante riprese video.*
4. *Le riprese e i fotogrammi, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto e le libertà delle persone, in ordine alla propria riservatezza.*
5. *Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza come sopra definito, gestiti dal Comune nell'ambito della propria attività istituzionale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza personale. Sono altresì garantiti, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico*
6. *Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:*
 - *Regolamento UE 2016/679, del 27 Aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";*
 - *Decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196 e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";*
 - *Decreto legislativo 10 agosto 2018, N. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";*
 - *Direttiva UE 2016/680, del 27 aprile 2016, "relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";*
 - *Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";*

- Legge 3 dicembre 2021, N. 205, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".
- Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, laddove applicabile.

7. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e articolo 3 della Direttiva UE 2016/680, stabilisce norme di dettaglio finalizzate all'attuazione, con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei citati articoli, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.

8. Il Comune promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi, comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di implementare e condividere sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 2

PRINCIPI GENERALI

1. I sistemi di videosorveglianza vengono impiegati nell'ambito della tutela della Sicurezza Urbana, come da ultimo formulata dal Decreto legge 20 Febbraio 2017, N. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, N. 48 come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

2. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
- b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali,

commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 3

SOGGETTI

1. *Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Vergiate.*
2. *Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:*
 - a) *il Comandante della Polizia Locale per le telecamere collegate o comunque connessi alla centrale operativa;*
 - b) *gli altri Dirigenti [o Responsabili] dei Settori/Servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o, comunque non collegate alla centrale operativa della Polizia locale.*
3. *Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del comune, che impartisce direttive e fornisce istruzioni per la gestione ottimale del trattamento di dati mediante videosorveglianza.*
4. *I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e secondo le effettive esigenze operative, determinando profili specifici di autorizzazione al trattamento.*
5. *L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal titolare del trattamento.*
6. *Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali istruzioni e prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.*
7. *Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'Amministrazione comunale che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*
8. *L'individuazione, la nomina e la disciplina dei responsabili del trattamento di cui al comma precedente, è contenuta nell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 e, laddove applicabile, nell'articolo 18 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.*
9. *In ogni caso, la nomina di soggetti esterni all'Amministrazione comunale deve avvenire secondo la vigente disciplina in materia di affidamento di incarichi nell'ambito degli Enti locali.*
10. *In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, poiché finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dagli Enti coinvolti, il comune sarà contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679, nonché articolo 17 della Direttiva 2016/680.*
11. *Il titolare del trattamento e, laddove applicabile, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati, a norma dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 28 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51. La nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, esterno all'Amministrazione comunale, deve avvenire secondo la vigente disciplina in materia di affidamento di incarichi nell'ambito degli Enti locali*

Articolo 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. *A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.*
2. *Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.*
3. *L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.*
4. *La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal designato al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.*
5. *La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata con deliberazione della Giunta comunale [ovvero, con provvedimento del Dirigente/Responsabile qualora l'atto sia attribuito dallo Statuto comunale o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal sindaco – articolo 107, comma 3, lettera i), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267].*

Articolo 5

INFORMATIVA

1. *I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovino in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante apposita segnaletica che costituisce informativa di primo livello, o ridotta, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.*
2. *La segnaletica di cui al comma precedente è realizzata conformemente a quanto previsto dall'Allegato A del presente regolamento.*
3. *In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli, o comunque con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.*
4. *Sul sito web istituzionale del Comune e presso gli uffici competenti è disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva 2016/680.*

Articolo 6

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. *Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni.*
2. *In particolare, il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, anche in relazione allo svolgimento della funzione di Polizia locale, come disciplinata dalla Legge 7 Marzo 1986, N. 65 e dalla Legge Regionale 1° aprile 2015, N. 6.*
3. *L'eventuale impiego del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, anche con sistematico accesso da parte di altre Polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.*

4. *Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:*
- a) *attuazione di un sistema di sicurezza integrata;*
 - b) *tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;*
 - c) *tutela degli operatori e del patrimonio comunale;*
 - d) *protezione civile e tutela della sanità pubblica;*
 - e) *tutela della sicurezza stradale;*
 - f) *tutela ambientale e polizia amministrativa;*
 - g) *prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;*
 - h) *arresto in flagranza differito (nei casi consentiti dalla Legge);*
 - i) *attuazione di atti amministrativi generali (articolo 2-ter Decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196).*
5. *I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati per la notificazione differita di sanzioni per violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, al di fuori dei casi consentiti dalla vigente normativa. È in ogni caso consentito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle registrazioni, nell'ambito dell'accertamento di violazioni amministrative a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, N. 689.*

CAPO II

Sistema di videosorveglianza

Articolo 7

ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. *Il sistema di videosorveglianza prevede il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, anche munite di algoritmi di analisi video, di meta datazione, di conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o dispositivi di "lettura targhe" interfacciati con "black-list" o altre banche dati.*
2. *Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia locale, può essere integrato con bodycam, dashcam, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ('droni'), telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). L'effettivo impiego di tali dispositivi sarà stabilito nel disciplinare-programma di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Le modalità e istruzioni di impiego saranno fornite nel disciplinare operativo di cui all'articolo 17 del presente regolamento.*
3. *Il Comune, con le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento, per quanto di propria competenza, promuove il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa e al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi.*
4. *Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare immediatamente le forze di polizia in caso di situazioni anomale.*
5. *Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.*

Articolo 8

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

1. *I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere che inquadrano luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.*
2. *Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi di analisi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.*
3. *Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nell'articolo 9. Decorso il termine di conservazione il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.*

Articolo 9

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. *I dati personali oggetto di trattamento effettuato mediante sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:*
 - a) *trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
 - b) *raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 6 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con esse;*
 - c) *raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
 - d) *conservati, per quanto riguarda i dati raccolti mediante le telecamere collegate alla centrale operativa, per un periodo ordinariamente non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione che può essere esteso fino a sei mesi tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai dispositivi di "lettura targhe", ai sensi della Legge 3 dicembre 2021, N. 205. Termini specifici di conservazione dei dati in relazione alle singole finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma e specificamente esaminati nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 4;*
 - e) *conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.*

Articolo 10

SICUREZZA DEI DATI

1. *I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.*

2. *In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali e, a occasionali motivi istituzionali, comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del designato al trattamento.*
3. *L'accesso alle centrali di registrazione e alle postazioni di controllo è regolato dal disciplinare-programma di cui all'articolo 16 e dai disciplinari operativi di cui all'articolo 17.*
4. *Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.*
5. *Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.*
6. *Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.*
7. *In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.*
8. *Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.*
9. *Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relative all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.*

Articolo 11

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. *In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'articolo 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.*

CAPO III

Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni

Articolo 12

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. *In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51:*
 - a) *di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;*
 - b) *di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;*
 - c) *di ottenere:*
 - *la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;*
 - *la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;*
 - *l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento,*

- *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.*

2. *I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.*
3. *Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.*
4. *Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate, l'interessato ha la facoltà di inoltrare una segnalazione all'Autorità Garante per protezione dei dati personali o al Responsabile della protezione dei dati.*

Articolo 13

ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI

1. *Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.*
2. *Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al designato del trattamento dei dati entro tre giorni dall'evento.*
3. *Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, salvo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, N. 241.*
4. *Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.*
5. *Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta e acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.*
6. *Salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di Giunta Comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.*
7. *Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di cui all'articolo 9, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.*
8. *In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'autorizzato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.*
9. *Possono comunque essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.*

CAPO IV

Videosorveglianza urbana integrata

Articolo 14

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

1. *Il Comune di Vergiate promuove e attua il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nella realizzazione di interventi finalizzati all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza integrata in ambito urbano.*
2. *A tal fine, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti a norma della vigente normativa, possono essere individuati obiettivi specifici da sottoporre a telecontrollo anche con il concorso tecnico-logistico e finanziario da parte di soggetti pubblici e privati.*
3. *In particolare, i soggetti privati e i soggetti pubblici diversi dal Comune e dalle altre Pubbliche Amministrazioni che possono eseguire trattamenti per finalità di pubblica sicurezza, possono partecipare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza su vie e aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel presente regolamento.*
4. *Ricadono sui soggetti pubblici e privati di cui al presente articolo, previa stipula di apposito accordo, gli oneri relativi:*
 - 1) *all'acquisto dei dispositivi, la loro messa in servizio e connessione al sistema di videosorveglianza comunale, garantendone la completa compatibilità e funzionalità;*
 - 2) *alla messa a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenimento sul soggetto di alcun titolo e responsabilità sui dati raccolti.*
5. *Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune.*
6. *Il Comune di Vergiate è titolare del trattamento dei dati e ad esso spettano gli obblighi previsti dalla vigente normativa.*
7. *Il disciplinare programma di cui all'articolo 16 del presente regolamento, può prevedere l'affidamento del controllo dei sistemi di videosorveglianza messi a disposizione dai soggetti pubblici e privati di cui al presente articolo, a istituti di vigilanza privati, previa stipula di specifica convenzione.*

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 15

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. *Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE e dall'articolo 37 e seguenti del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.*
2. *In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, N. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 3.*

Articolo 16

DISCIPLINARE-PROGRAMMA

1. *La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento,*

con propria deliberazione, adotta, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia locale il "disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

2. Il disciplinare-programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 17

DISCIPLINARI OPERATIVI

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente regolamento, di quanto specificato nel disciplinare-programma di cui all'articolo precedente, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l'istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.

2. In particolare, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:

- a) l'attività svolta dal personale addetto alla centrale operativa, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all'impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;*
- b) l'impiego di sistemi di videosorveglianza e video-ripresa di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;*
- c) le procedure di accesso alle registrazioni di cui all'articolo 13, del presente regolamento.*

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività della relativa deliberazione di Consiglio Comunale, o con la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente in materia di protezione dei dati personali mediante di sistemi di videosorveglianza.

3. Laddove applicabili, rimangono in ogni caso fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, N. 300, recante "Statuto dei lavoratori".